

COMUNE DI QUALIANO

Città Metropolitana di Napoli



Area V – Assetto del Territorio

Prot. n. 1156 del 27/01/2022

AVVISO PUBBLICO

PER LA ISTITUZIONE DI APPOSITO ELENCO DI PROFESSIONISTI TECNICI IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE (ART. 4/BIS DELLA L.R. 9/83 E SS.MM.II.) - DETERMINA DI APPROVAZIONE N. 25 DEL 27/01/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA V – ASSETTO DEL TERRITORIO

PREMESSO:

- che l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla Legge Regionale Campania 7 gennaio 1983, n. 9 e ss. mm. e ii. "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico", nonché dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010 recante "Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania";
- che l'art. 33 della legge regionale 27/1/2012, n. 1, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 -2014 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2012)", ha – tra l'altro – aggiunto alla L.R. 9/1983 l'art. 4bis rubricato "Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i Comuni" che prevede il trasferimento ai Comuni, alle Unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata, che ne facciano specifica richiesta entro il 31 gennaio di ogni anno, delle attività e delle funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5 (della L.R. 9/1983), come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa);
- che, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 04.04.2012, sono state fornite le "Prime disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 – trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata";
- che **l'art. 4-bis della LRC n. 9/1983 è stato modificato dalla L.R. 16/2014 e per l'effetto la formulazione vigente risulta essere la seguente: "Art. 4 bis (e successiva modifica LRC 28/2018) – Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i Comuni:**
 1. **Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile**, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), **sono trasferite ai comuni**, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. **Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.**
 2. L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti al relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di

laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici; i restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge.

3. Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del Sindaco o del Presidente dell'Unione dei Comuni o del Sindaco del Comune capofila dei Comuni in forma associata. I componenti sono scelti nell'ambito di un apposito Elenco istituito presso ciascun Comune, Unione di Comuni o Comuni in forma associata.

4. La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

5. Il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o dei comuni in forma associata, trasmette al settore provinciale del genio civile degli elaborati in formato cartaceo o supporto informatizzato.

6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore;

- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 181 del 14.04.2015, sono state fornite ulteriori disposizioni di attuazione e linee guida per l'espletamento delle funzioni trasferite (art. 4-bis LRC 9/83 e ss.mm.e ii., DGR 161/2012);
- che il trasferimento ai comuni delle attività e delle funzioni di competenza degli Uffici del Genio civile, a titolo esemplificativo, è riferito a quanto di seguito elencato:
 - a. ricezione della denuncia dei lavori, anche al fine di ottenere un provvedimento di Autorizzazione sismica, di Attestazione di presentazione del progetto, nonché di Deposito sismico e, altresì, delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore, voltura del provvedimento sismico e quant'altro avente specifica attinenza), con eccezione di quelle la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna; istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di Autorizzazione sismica, di Attestazione di presentazione del progetto, nonché di Deposito sismico e, altresì, rilascio del provvedimento correlato;
 - b. ricezione della valutazione della sicurezza di una costruzione esistente e rilascio dell'attestazione dell'avvenuta presentazione;
 - c. ricezione degli atti della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori e rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione;
 - d. ricezione degli atti del certificato di collaudo e rilascio dell'attestazione dell'avvenuto Deposito degli atti di collaudo;
 - e. ricezione del certificato di idoneità statica di cui al D.M.LL.PP. del 15/05/1985 e ss.mm.ii. (art. 12 del Regolamento Regionale 11 febbraio 2010, n. 4);
 - f. ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n.241/90 s.m.i., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
 - g. conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti.

VISTO:

- la L.R. 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) , pubblicata nel B.U.R. Campania 26 gennaio 1983, n. 8 ; *il D.P.G.R. 11 febbraio 2010 , n. 23 , pubblicato nel B.U.R. Campania 15 febbraio 2010, n. 14 , in attuazione della richiamata L. R. n. 9/83 , ha approvato il Regolamento n. 4/2010 per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania;*
- la L.R. n. 1 del 27 gennaio 2012, pubblicata nel B.U.R. Campania 28 gennaio 2012, n. 6 , avente ad oggetto : "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012) , contenenti modifiche alla L. R. n. 9/83 in materia di Difesa del Rischio Sismico;

VISTO:

- che la succitata L.R. n. 1/2012, con l'art. 33 co. 1-e della medesima legge, aggiungendo l'art. 4-bis (Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni) alla richiamata L.R. n. 9/83 , introduceva la possibilità di trasferire le attività e le funzioni di competenza del settore Genio Civile, di cui agli art.

- 2, 4 e 5 della L.R. 9/83, come modificati dall'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n.19 , ai comuni che "(...) fanno specifica richiesta (...)";
- che con la Delibera della Giunta Comunale n. 19 del 31 gennaio 2014, veniva confermata la volontà per il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile al Comune di Qualiano , al fine di rendere il più possibile celeri le procedure legate all'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico e demandato, tra l'altro, il Responsabile del Settore 10 Ufficio tecnico "Gestione del Territorio" per tutti gli atti consequenziali;
 - che con nota reg.ta con prot. gen. n. 1285 del 31 gennaio 2014 veniva fatta richiesta di trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile al Comune di Qualiano;
 - che con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 161 del 4 aprile 2012, venivano approvate le "Linee guida per l'attuazione dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983 ";
 - che con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 162 del 3 giugno 2014, è stato sancito il trasferimento, al Comune di Qualiano (Na), delle attività e delle funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, di cui all'art. 4-bis della L.R. 7 gennaio 1983, n. 9, introdotto dall'art. 33 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, per edifici privati di altezza fino a metri 10,50;
 - che con Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 7 luglio 2014, veniva approvato il Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico ai sensi del D.M. approvato in data 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni) e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 29 del 04 febbraio 2008 - Suppl. Ordinario n. 30;
 - che con Delibera del Consiglio Comunale n. 08 del 30 gennaio 2017 è stato modificato il Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico, in particolare l'art. 15 (oneri di funzionamento);
 - che con Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 29 novembre 2018, veniva approvato il nuovo Regolamento comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico, che ha altresì recepito il disposto di cui all'art. 1, comma 50, della L.R.C. n. 28 dell' 8 agosto 2018, pubblicata sul BURC n. 57 dell' 8 agosto 2018, che ha modificato l'art. 4-bis della legge regionale 9/83;
 - che le spese relative ai compensi spettanti ai componenti della commissione sismica comunale saranno imputate sulle risorse introitate in apposito capitolo di Bilancio comunale, come stabilito all'art. 13 del vigente Regolamento comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 29 novembre 2018; Con dette risorse introitate in apposito capitolo del Bilancio comunale, si provvederà in ogni anno finanziario di esercizio a coprire il 100% delle spese derivanti dal funzionamento delle commissioni e della attività accessorie di cui al predetto Regolamento comunale, secondo le seguenti modalità:
 - 20 % al personale comunale come incentivo, i quali incrementeranno il fondo per il salario accessorio del personale;
 - 10 % destinato a spese forfetarie correnti per l'archiviazione degli atti e degli elaborati progettuali;
 - 70 % per ogni commissione del contributo versato per l'istruttoria e conservazione dei progetti in funzione della seguente suddivisione:

-	Presidente	18 %
-	Componenti esperti (n.3)	13 %
-	Geometri/Geologi	13 %
	Totale	70 %
 - che la L.R.C. n. 28, il cui art.1, comma 50, pubblicata sul BURC n. 57 dell'8 agosto 2018, ha introdotto la modifica all'art. 4-bis della L.R. 9/83 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), nello specifico ha stabilito che **l'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da cinque professionisti tecnici**, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici. I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali;

PRESO ATTO:

- che con la modifica del Regolamento Regionale 11 febbraio 2010, n. 4, avvenuta con il Regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9, pubblicato sul B.U.R.C. n.154 del 27 luglio 2020, ai fini della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, sono inseriti i seguenti articoli:

- a) Art. 2 bis (Autorizzazione sismica) - Autorizzazione sismica per gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94 bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. 380/2001 e quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e) della Legge Regionale n.9/1983;
- b) Art. 2 ter - Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di "minore rilevanza" per la pubblica incolumità con la modalità di cui all'articolo 2, comma 10, della legge regionale n. 9/1983 previste per i lavori minori (individuati dall'art. 94 bis, comma 1-b, del D.P.R. 380/2001);
- c) Art. 2 quater - Denuncia dei lavori per gli interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94 bis comma 1-c del D.P.R. 380/2001;

VISTO le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) di cui al D.M. approvato in data 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle << Norme Tecniche per le Costruzioni>>) e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 42 del 20 febbraio 2018 - Suppl. Ordinario n. 8;

VISTO il Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania 11 febbraio 2010, n.4;

VISTO il Regolamento regionale 27 luglio 2020, n.9 - "Modifiche al Regolamento regionale 11 febbraio 2010, n.4 (Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania)";

VISTO l'art. 2 ter del Regolamento regionale 27 luglio 2020, n.9;

DATO ATTO:

- che con decreto sindacale n. 72 del 08.11.2018, venivano nominate N. 2 Commissioni per l'esame e l'istruttoria delle domande di autorizzazione sismica, composte ciascuna cinque professionisti tecnici;

VISTO la determinazione del Settore 10 – Pianificazione e gestione del territorio n. 486 del 13/12/2018, con la quale veniva istituito l'Ufficio sismico e approvato lo schema di convenzione;

VISTO il decreto sindacale n. 4 del 15.01.2021 - Sostituzione componente Commissione Sismica Comunale;

CONSIDERATO:

- che il termine di cui al Decreto Sindacale n. 72 del 08.11.2018 risulta scaduto e che pertanto occorre procedere alla nomina, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 bis della legge regionale n. 9/83, come modificato dalla L.R. 08.08.2018, n.28, di una o più nuove Commissioni per lo svolgimento delle richiamate funzioni in materia sismica
- che per dare continuità ai lavori delle commissioni, con Decreto Sindacale n. 19 del 02/12/2021, *in esecuzione dell'art.5-Durata del Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione sismica e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 29.11.2018*, è stata prorogata di mesi 3 (tre) il Termine ordinario di durata in carica delle Commissioni Sismiche Comunali nominate con i decreti sindacali citati in premessa;

RITENUTO, in esecuzione della determinazione n. 25 del 27/01/2022, di dover procedere alla costituzione di un Elenco di professionisti idonei allo svolgimento di componente della Commissione per l'autorizzazione sismica, di cui all'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i.

RENDE NOTO

Che l'Amministrazione Comunale intende istituire Elenco di professionisti tecnici idonei allo svolgimento dell'incarico di componente della commissione sismica comunale, di cui all'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i.

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 4 bis comma 3 della L.R. n. 9/83 e s.m.i. , con successivo proprio decreto, provvederà alla nomina dei componenti delle commissioni sismiche, individuando i componenti nell'ambito dei professionisti iscritti nell'Elenco, istituito presso il Comune di Qualiano (NA);

L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici. I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della L.R. 9/83.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I tecnici in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83, possono presentare entro e non oltre le ore 12:00 del quindicesimo (gg.15) giorno dalla pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio on-line del Comune di Qualiano (Na), domanda indirizzata all'Ente per l'inserimento nell'Elenco (indicando la sezione di interesse) per la costituzione della Commissione per l'autorizzazione sismica presso il Comune, sottoscritta

digitalmente dal professionista e trasmessa esclusivamente tramite PEC all'indirizzo : protocollo.qualiano@asmepec.it

L'oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: "Istanza di iscrizione nell'Elenco dei professionisti tecnici idonei allo svolgimento dell'incarico di componente della commissione sismica comunale ", di cui all'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i.

Ai fini del rispetto del termine ultimo per la ricezione della domanda, resta a carico del mittente il rischio legato al tempestivo recapito della documentazione.

Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione richiesta, né sarà possibile presentare integrazioni della documentazione successivamente alla data di presentazione della domanda stessa di partecipazione.

Le domande pervenute dopo la scadenza dei termini sono dichiarate inammissibili.

Ai fini dell'inserimento nell'Elenco dei soggetti idonei allo svolgimento dell'incarico di "componente esperto" viene richiesta la dimostrazione di comprovata esperienza in collaudi sismici, ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2, della L.R. 9/83.

A tale scopo, il curriculum professionale allegato alla domanda dovrà dare chiara evidenza degli incarichi svolti in materia di progettazione, direzione e collaudo di interventi di natura strutturale.

L'Ente si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere documentazione comprovante i requisiti dichiarati dal professionista.

Nella domanda dovrà essere indicato: i dati anagrafici personali, indirizzo di residenza, numero di telefono, Email e pec per l'invio delle comunicazioni.

DOCUMENTAZIONE

La richiesta deve essere composta, a pena di esclusione, da:

1. Domanda come da Allegato A, corredato da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
2. Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, con allegata copia del documento di identità in corso di validità; Nel curriculum oltre a tutte le informazioni sull'attività professionale svolta dal professionista ed ai titoli accademici e/o diploma di laurea previsti dalla normativa regionale, dovranno essere riportati i seguenti dati:
 - Diploma di laurea posseduto;
 - Data di laurea;
 - Data di abilitazione all'esercizio della professione;
 - Numero e data di iscrizione all'ordine professionale;

Resta stabilito sin d'ora che l'acquisizione della candidatura, ed il successivo inserimento del nominativo del professionista nell'Elenco dei soggetti idonei, non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questo Comune, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato o aspettativa, in ordine all'eventuale successivo conferimento dell'incarico di componente tecnico della Commissione.

La Commissione per il rilascio dei provvedimenti sismici sarà nominate con Decreto Sindacale, tra i tecnici inseriti nelle due sezioni del predetto Elenco, nel rispetto delle disposizioni normative regionali.

Gli oneri derivanti dal funzionamento della suddetta Commissione graveranno sulle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'art. 2 della L.R. 9/83, da versarsi direttamente a favore del Comune, come disposto dall'art. 1, comma 237 della L.R. N. 16/2014.

Le indennità da corrispondere ai singoli commissari restano definite dal Regolamento sul funzionamento della commissione.

NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI SISMICHE

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 4 bis comma 3 della L.R. n. 9/83 e s.m.i. , con proprio decreto, provvederà a nominare, a suo insindacabile giudizio e ai sensi della normativa di riferimento, i tecnici professionisti componenti delle commissioni, individuandoli dall'Elenco formatosi, previa verifica dei requisiti prescritti dal presente avviso pubblico.

PUBBLICAZIONE

Il presente avviso viene pubblicato per gg.15 (quindici) consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune di Qualiano e sulla Home page del sito istituzionale del Comune.

Copia dell'Avviso verrà trasmesso agli Ordini/Collegi professionali provinciali degli Ingegneri, Architetti, Geometri e Geologi per la relativa pubblicazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura e per le finalità ivi descritte; all'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia alle disposizioni normative, legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Dalla Sede Comunale, 27 gennaio 2022

F.to **Area V – Assetto del Territorio – Il Responsabile**
Dott. Ing. Giuseppe TRECCAGNOLI